

COMUNE DI ERULA

Città Metropolitana di Sassari



Verbale n. 11 del 25/07/2026

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2026/2028

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;
- che con deliberazione n. 5 in data 09.04.2026, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2025 chiuso con un risultato di amministrazione pari ad Euro 1.427.425,04, così suddiviso:
 - Euro 148.238,01 di avanzo accantonato;
 - Euro 1.128.774,61 di Avanzo vincolato;
 - Euro 36.570,88 di avanzo da investimenti;
 - Euro 113.841,54 di avanzo non vincolato;

Con le proposte di Consiglio n. 13 e n. 14 del 20/07/2026 l'Ente intende approvare le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2026, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha adottato n. 8 variazioni di bilancio che non hanno inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo cassa finale.

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 671.181,04 così composta:

fondi accantonati	per euro 15.151,78;
fondi vincolati	per euro 600.418,08;
fondi destinati agli investimenti	per euro 113.841,54;
fondi disponibili/liberi	per euro 36.570,88.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2026/2028 in base all'esito del conguaglio Covid-19 come da DM 23/07/2024.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2026/2028, inserendo il Fondo Obiettivi di Finanza pubblica iscritto al codice U.1.10.01.07.001, nella missione 20 della parte corrente della spesa, fermo restando il

rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dell'articolo 162, comma 6, del Tuel.

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 22/07/2026.
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal responsabile dei servizi;
- d. la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 5.000,00.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. Si richiama quanto precisato, con FAQ 58 di Arconet del 29/04/2026, che: *".....si ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l'approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell'esercizio, rideterminando l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto"*. Questa precisazione chiarisce la portata di quanto previsto dal paragrafo 3.3 lettera b): **"in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri**, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione."

Alla data del presente verbale non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente. A tale proposito si richiama i responsabili dei servizi all'obbligo di tempestiva segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio e passività sopravvenuti successivamente alla ricognizione.

Il revisore, tenuto conto di quanto sopra e che l'Ente non ha provveduto ad accantonare risorse per passività potenziali e/o rischi contenzioso, preso atto che la quota di avanzo libero è pari a zero, invita l'ente a prestare una costante e attenta gestione delle risorse orientata al mantenimento degli equilibri di bilancio e a valutare la necessità di adottare eventuali interventi correttivi.

Le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione prende atto che in sede di assestamento non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e di cassa.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22/07/2026;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028;
- che l'impostazione del bilancio 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo

1

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Erula, 25/07/2026

Il Revisore

Dott.ssa Marcella Posadinu

